



CAMMINO DIRITTO

Rivista di informazione giuridica

<https://rivista.camminodiritto.it>



CORONAVIRUS: IL TAR CAMPANIA RESPINGE IL RICORSO CONTRO L'ORDINANZA DELLA REGIONE CHE VIETA DI FARE ATTIVITÀ MOTORIA

Pubblichiamo il decreto del Tar Campania- Napoli, Sez. V, decreto monocratico n. 41/2020 in merito all'impugnazione dell'ordinanza regionale n. 15/2020 in materia di misure di contenimento dell'emergenza sanitaria causata dal virus covid-19.

di La Redazione

IUS/09 - ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO

Articolo divulgativo - ISSN 2421-7123

Direttore responsabile

Raffaele Giaquinto

Pubblicato, Venerdì 20 Marzo 2020

Nella giornata del 18 marzo 2020, il Tar Campania ha respinto l'istanza cautelare contro l'ordinanza del 13 marzo 2020 n. 15 del Presidente della Giunta regionale della Campania (BURC n. 35 del 13 marzo 2020).

Invero, il tribunale regionale amministrativo in sede cautelare ha ritenuto che sussistessero i presupposti legali per l'emanazione dell'ordinanza regionale che difatti limita in maniera più restrittiva la libertà di circolazione, visto che non permette neanche l'esercizio della facoltà di svolgere attività motoria all'aperto, peraltro consentito dalla normativa nazionale purché sia svolto singolarmente e non in gruppo.

Infatti, si legge che "l'ordinanza 15/2020 richiama plurime disposizioni legislative che fondano la base legale del potere di adozione di misure correlate a situazioni regionalmente localizzate, il che esclude ogni possibile contrasto di dette misure con quelle predisposte per l'intero territorio nazionale"

Inoltre, il Tar evidenzia che la situazione di necessità e urgenza causata dalla diffusione repentina del virus Covid -19 legittima l'adozione di misure limitative della libertà di circolazione in favore della prevalenza della tutela della salute pubblica.

Infatti, si legge che "considerato peraltro aspetto che, nella valutazione dei contrapposti interessi, nell'attuale situazione emergenziale a fronte di limitata compressione della situazione azionata, va accordata prevalenza alle misure approntate per la tutela della salute pubblica".

Ecco il link al provvedimento
